

REGOLAMENTO SPORTELLO DEL CITTADINO
ORDINE degli AVVOCATI di NOLA

Il Consiglio dell'Ordine di Nola nella seduta del 26 novembre 2013,

- visto l'articolo 30, co. 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto ed integralmente richiamato il Regolamento n.2 per le modalità di accesso allo sportello del cittadino approvato dal CNF in data 19.4.2013;
- considerata la necessità di disciplinare le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino;
- sentita la relazione del Consigliere Segretario, Avv. Giuseppe Boccia;
- vista la propria delibera del 15 ottobre 2013;

ADOPTA

il seguente regolamento istitutivo ed attuativo dello sportello del cittadino presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, di seguito denominato "Sportello":

Art. 1- OGGETTO

E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Nola lo Sportello per il cittadino.

Lo "Sportello" ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.

L'informazione fornita allo "Sportello" avrà carattere generale e non costituirà parere professionale. Il professionista, prima di rendere il servizio, comunica all'utente esclusivamente il proprio nominativo.

In nessun modo le indicazioni fornite allo "Sportello" potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista incaricato dall'utente.

Art. 2 - ACCESSO AL SERVIZIO

Può accedere allo "Sportello" chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

L'accesso allo "Sportello" è gratuito.

Lo "Sportello" sarà aperto presso i locali del Consiglio dell'Ordine di Nola - Reggia degli Orsini a Nola, di regola il venerdì mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e sarà sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Si darà avviso all'utenza del giorno e dell'orario indicato e di eventuali modifiche degli stessi mediante manifesto affisso negli ambienti aperti al pubblico della Segreteria del Consiglio dell'Ordine, newsletter e pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio.

Per usufruire del servizio l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

Il Consiglio dell'Ordine predisporrà un apposito registro da compilarsi a cura degli avvocati addetti allo "Sportello", nel quale, al solo fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, verranno inseriti i nominativi degli utenti che hanno avuto accesso allo "Sportello" e del professionista che ha prestato il servizio, nonché, in sintesi e al medesimo fine, le questioni oggetto del servizio reso. I dati suddetti dovranno essere confermati, con apposite sottoscrizioni sul registro, dall'utente e dal professionista addetto allo "Sportello".

Art. 3 - ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO

Il Consiglio dell'Ordine tiene un elenco, a suo uso interno, aggiornato annualmente entro il 31 marzo, degli avvocati iscritti disponibili a rendere il servizio di sportello.

Il servizio è reso gratuitamente, senza alcun onere a carico dell'utente e senza diritto del professionista che rende il servizio verso il Consiglio a compenso alcuno, indennità di qualsivoglia natura o rimborso spese.

Possono essere inseriti nell'elenco gli avvocati del foro di Nola, nell'ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

La domanda per l'inserimento nell'elenco, nella quale si dovrà specificare la materia per la quale l'avvocato è disponibile a prestare l'attività di sportello, dovrà pervenire alla segreteria dell'ordine entro il 28 febbraio di ogni anno. Nello stesso termine si dovrà far pervenire domanda di cancellazione dall'elenco.

Il calendario con i turni di presenza allo sportello verrà redatto dal Consiglio con criteri che garantiscano la rotazione di tutti gli iscritti in elenco e verrà reso noto entro il 31 marzo di ogni anno.

Per l'anno 2013 si predisporrà un calendario dal 1° dicembre 2013 al 31 marzo 2014.

Qualora vi sia difficoltà a garantire il servizio, i Consiglieri dell'Ordine in carica hanno l'onere di prestare il servizio reso dallo "Sportello" e all'uopo sono iscritti di diritto nel predetto elenco.

Art. 4 - DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'

All'avvocato che svolge le attività dello "Sportello" è fatto divieto:

- a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello. All'uopo, l'avvocato che intenda essere iscritto o sia già iscritto nell'Elenco in oggetto, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine i dati relativi ai propri colleghi di studio, i soci, gli associati, il coniuge ed i parenti avvocati, ivi compresi quelli iscritti negli elenchi speciali, o praticanti abilitati. La violazione di quanto sopra

previsto, così come ogni omissione o comunicazione non veritiera, costituisce illecito disciplinare.

Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, le generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa, così come previsto al precedente art. 2 comma 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento nonché del Regolamento CNF n. 2/2013.

Fatta salva la valutazione sotto il profilo disciplinare delle condotte poste in violazione del presente regolamento, comporta l'esclusione dall'elenco di cui all'art. 3:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 3;
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 4.

Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2013.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Boccia

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Urraro